

41101-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo - Presidente -
Riccardo Amoroso
Benedetto Paternò Raddusa
Debora Tripicciono - Relatore -
Ombretta Di Giovine

Sent. n. sez. 1407
CC - 28/10/2022
R.G.N. 32545/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di
_____ Timisoara (Romania) il

avverso la sentenza emessa il 9 settembre 2022 dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Debora Tripicciono;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha
chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le richieste dei difensori, avv. stabilito _____, d'intesa con l'avv.
_____ e l'avv. _____ che hanno concluso per l'inammissibilità
o per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ritenuto
insussistenti le condizioni per la consegna di _____ in relazione al

mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena per i reati di associazione per delinquere e tentato omicidio commesso nel marzo 2014.

La decisione impugnata si fonda sulle informazioni fornite dallo Stato richiedente in merito al trattamento carcerario che sarà riservato al consegnando dalle quali, ad avviso della Corte territoriale, non emerge che al consegnando sarà garantito uno spazio minimo individuale di 3 mq. Oltre a tale dato la Corte territoriale ha considerato l'assenza di ulteriori informazioni in merito a forme compensative di libertà atte ad assicurare che, nonostante lo spazio minimo individuale inferiore ai tre metri (dovendosi valutare al netto della superficie destinata ad arredi), non venga sottoposto a trattamenti degradanti.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna chiedendo che, in riforma della sentenza, venga disposta la consegna dell' al'autorità giudiziaria rumena. A tal fine deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con un primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 2 legge n. 69 del 2005 e 3 CEDU avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che lo spazio che sarà riservato all' : sarà inferiore ai 3 mq., computando il letto e i mobili, senza distinguere, secondo il principio di diritto affermato da Sez. U. n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, , Rv. 280433, tra arredi fissi e arredi mobili.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 16 legge n. 69 del 2005 avendo la Corte territoriale rifiutato la consegna senza chiedere ulteriori informazioni sullo spazio minimo garantito.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rilevando che non è stato fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di determinazione dello spazio minimo intramurario, nel quale vanno computati anche gli arredi mobili.

4. I difensori del consegnando, avv. stabilito , d'intesa con e l'avv. hanno depositato una memoria con la quale, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 22 legge n. 69 del 2005. Nel merito, deducono l'infondatezza del ricorso avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6551 del 2021 in ragione delle informazioni fornite dall'Autorità rumena in merito alla disponibilità da parte di ciascun detenuto dello spazio minimo di 3 mq

nel quale deve ritenersi siano stati compresi tutti gli arredi, fissi, semi-fissi o mobili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Va, innanzitutto, premesso che, a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il ricorso per cassazione avverso le sentenze che decidono sulla richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo è oggi consentito solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, rileva il Collegio che entrambe le censure sono fondate per le ragioni di seguito esposte.

Va, innanzitutto, ribadito che per effetto delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 10 del 2021, il pericolo di trattamenti degradanti, prima previsto dall'art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, continua ad essere operante in virtù della clausola generale contenuta nel novellato art.2 legge n. 69 del 2006, in base al quale «L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa». Per tale ragione, si è affermato che sussiste una continuità normativa tra l'abrogato art.18, lett.h), legge n. 69 del 2005 ed il novellato art.2 della medesima legge (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878 - 03).

Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del citato art. 2 laddove ha ritenuto che al consegnando sarà riservato uno spazio minimo inferiore ai 3 metri quadri.

L'esame della questione richiede un breve cenno al tema della individuazione dello spazio minimo individuale, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte EDU e ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Strasburgo, nel tentativo di individuare uno standard minimo unitario applicabile in tema di spazio personale dei detenuti in una cella collettiva



ha fatto riferimento alla superficie calpestabile (*floor space*) di almeno tre metri quadrati per detenuto, tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muršić c. Croazia). Si afferma, pertanto, che la presenza di uno spazio inferiore a tale soglia minima crea una forte presunzione, sia pure relativa e confutabile dallo Stato interessato, che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante. Tale presunzione *iuris tantum* è, infatti, superabile allorché sia dimostrata l'esistenza di fattori che, cumulativamente, siano in grado di compensare la mancanza di spazio vitale, ovvero: a) la brevità, l'occasionalità e la modesta entità della riduzione dello spazio personale; b) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella; c) l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muršić c. Croazia).

I criteri affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, da ultimo, pronunciandosi a Sezioni Unite in tema di rimedi risarcitori nei confronti dei detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen., ha affermato che nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Il Supremo Consesso ha, inoltre, affermato che i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 - 02).

Coerentemente con i canoni di giudizio elaborati dalla Corte EDU, la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, escluso il "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti qualora dallo Stato richiedente venga garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri

quadrati in regime cd. "chiuso", ovvero uno spazio inferiore, ma in presenza di un regime c.d. "semiaperto", ossia in presenza di circostanze che consentano di beneficiare di una maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo in tal modo possibile il libero accesso alla luce naturale e all'aria, sì da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio. In tale evenienza, infatti, ove sia riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadri, è necessario, al fine di escludere o di contenere detto pericolo, che concorrano le seguenti circostanze: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie (Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554; Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).

2.1 Ciò premesso, con riferimento alle condizioni carcerarie assicurate dalla Romania, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che a seguito delle misure adottate per colmare le carenze riscontrate dalla Corte EDU con la sentenza Rezvimes e altri c. Romania del 25 aprile 2017, queste siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian). A seguito di tale sentenza - che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di «misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione» - le competenti Autorità rumene hanno, infatti, presentato in data 25 gennaio 2018 al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (competente per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU) l'*Action Plan*. In tale documento ufficiale, sono state elencate le misure volte a contrastare le problematiche riscontrate dalla Corte EDU, attraverso l'introduzione di rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari, ammodernamento delle strutture esistenti) che compensativi (possibilità di beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni non appropriate).

Sulla base di tali considerazioni Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, *...*, Rv. 274296 ha affermato, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania, che non si configura il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, in presenza di esaustive informazioni fornite dallo Stato richiedente, attestanti condizioni della detenzioni idonee ad escludere il rischio di trattamento inumano o degradante della persona richiesta (anche altre pronunce di questa Corte - tra le altre, Sez. F, n. 35554 dell'1/08/2019, *...*; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; *...*; Sez. 6, n. 7187



del 09/02/2018, Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, hanno preso atto del mutamento della situazione carceraria rumena).

2.2 In questo rinnovato contesto, che testimonia un consistente progresso dello Stato rumeno nel percorso di ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU, devono essere pertanto esaminate le informazioni fornite in relazione al caso in esame.

Come rilevato dal ricorrente, nelle informazioni fornite è stato descritto un regime progressivo e regressivo (connotato dal passaggio da un regime all'altro, rivedibile dopo l'effettiva esecuzione di un quinto della pena), e determinato in base alla fase del procedimento, all'entità della pena che sarà inflitta all'esito del giudizio (regime chiuso in caso di pena superiore ai tre anni, semiaperto ove superiore ad un anno e aperto in caso di pena non superiore ad un anno) ed al percorso detentivo.

In particolare, quanto alla condizione del consegnando, è stato precisato che lo stesso, per tutta la durata del giudizio, sarà recluso presso la casa circondariale di Timisoara mentre, invece, in caso di condanna, sarà destinato alla casa circondariale di Arad, inizialmente in regime chiuso, ovvero, qualora possa usufruire del regime semiaperto, alla casa circondariale di Timisoara. Con riferimento a tale ultimo istituto, è stato inoltre precisato che le camere di detenzione alloggiano al massimo cinque detenuti; che la superficie della sola camera, esclusi corridoio e servizi igienici è di 15,37 mq.; che le camere usufruiscono di illuminazione naturale e di riscaldamento.

E' stato, inoltre, chiarito che i detenuti in regime chiuso partecipano ad un programma quotidiano di attività lavorativa, di formazione scolastica o professionale, oltre che di assistenza psicologica, sociale, sportiva e religiosa ed hanno diritto ad un'ora al giorno di passeggiata; i detenuti che non sono coinvolti in attività lavorativa o di formazione ma svolgono le altre attività, ivi compresa la passeggiata, possono usufruirne nei limiti di 4 ore; i detenuti che non partecipano ad alcuna attività hanno comunque diritto ad almeno tre ore di passeggiata quotidiana.

Sono stati, inoltre, minuziosamente descritte le condizioni di detenzione in regime semiaperto ed aperto.

Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, la nota descrive inoltre le camere di detenzione della casa circondariale di Timisoara, ove il consegnando sarebbe, comunque, inviato durante la pendenza del processo, e chiarisce che ogni detenuto dispone di letto individuale e, tra l'altro, che ogni stanza è arredata con mobili ed armadi standard per gli effetti personali dei detenuti.



E' stato, infine, precisato che per tutto il periodo di esecuzione della pena lo spazio minimo individuale è pari a 3 mq in cui sono inclusi letto (senza alcun riferimento alla presenza di letti a castello) e mobili che consentono libertà di movimento, esclusi i servizi igienici.

2.3 Sulla base delle risultanze offerte da tale quadro informativo, ufficialmente comunicato, ed al quale le autorità dello Stato di esecuzione non possono negare fede, ritiene il Collegio che la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale risulta meramente apparente ed in contrasto con i principi sopra affermati, avendo ritenuto sussistente il rischio di sottoposizione del consegnando ad un trattamento disumano o degradante, nonostante il contenuto delle informazioni fornite dallo Stato richiedente in merito allo spazio minimo individuale di 3 mq, affermando apoditticamente che lo spazio effettivo riservato al consegnando sarà inferiore senza, peraltro, distinguere, secondo i principi di diritto sopra richiamati, tra arredi fissi e mobili né tra i diversi regimi di detenzione.

Ad avviso del Collegio siffatta conclusione, oltre ad essere distonica ed avulsa dalle risultanze delle dettagliate informazioni fornite dalle autorità rumene, e perciò solo apparente, è incompatibile con il regime di fiducia che anima la cooperazione giudiziaria. A fronte del documento trasmesso dalle autorità rumene, dal quale emergono standards detentivi idonei a scongiurare il rischio di un trattamento disumano o degradante, l'adozione di un siffatto ragionamento presuntivo, a fronte della possibilità di richiedere ulteriori informazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, rappresenta una violazione del principio del mutuo riconoscimento che ispira l'intero sistema del mandato di arresto europeo (art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005) rispetto al quale i motivi di rifiuto, anche correlati alla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali rappresentano delle eccezioni agli impegni correlati alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Invero, come ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. 05/04/2016, Aranyosi e Caldàraru, C-404/15 e C-659/15), nell'ambito disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, implica, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d'arresto europeo. Tale principio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare nella Carta. Ciò impone a ciascuno di detti Stati di ritenere, tranne



in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo

Ne consegue che l'autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi di rifiuto tassativamente elencati ovvero in caso di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quale, per quanto rileva nel caso di specie, il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 4 della Carta, che, precisa la Corte di Giustizia, al pari del corrispondente art. 3 CEDU, ha carattere assoluto.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio che la sussistenza di un rischio specifico e concreto di trattamento inumano o degradante del consegnando nello Stato membro emittente, proprio perché costituisce una eccezione al principio generale del mutuo riconoscimento, non può essere desunta da una mera presunzione, ma va specificamente accertata e desunta da elementi di fatto che l'autorità giudiziaria dovrà acquisire, anche attraverso la richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 16 legge n. 69 del 2005.


4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che procederà, nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati, ad accertare in concreto se, alla luce delle dimensioni della cella ove sarà recluso il consegnando, da calcolare avuto riguardo agli arredi fissi e mobili in essa presenti (distinguendosi, con riferimento al letto, se si tratti di un letto a castello o meno), ed al regime detentivo che sarà applicato durante la pendenza del processo a suo carico, lo spazio detentivo individuale sia tale da esporlo ad un serio rischio di trattamento disumano o degradante.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 28 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore
Debora Tripicione



Il Presidente
Angelo Costanzo

